



COMUNE DI ANDEZENO

Provincia di Torino

Piazza Italia n. 3 - 10020 Andezeno - e-mail andezeno@ruparpiemonte.it
Tel. - Uff. Segreteria 011 9434204 - Uff. Tecnico 011 9434251 - Uff. Polizia 011 9434204 - FAX 011 9434466

RICEVUTO IL 10/7/12

N. REGISTRAZIONE 313

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE 10/7/12

DATA TERMINE PUBBLICAZIONE 25/7/12

ORDINANZA n°15 del 09.07.2012

OGGETTO: UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DI INSEDIAMENTI URBANI

II SINDACO

Considerato che i prodotti fitosanitari, in quanto tossici, a causa dell'effetto delle correnti d'aria, possono contaminare l'ambiente circostante ed anche le persone che ne vengono esposte.

Tenuto conto dell'applicazione di prodotti fitosanitari classificati dal D.Lgs. 65/2003 quali sono molto tossici, o tossici (classe I°), nocivi (classe II°), o comunque pericolosi (identificati dalla croce di S. Andrea nera su fondo aranciato), può creare situazioni che espongono a rischio intossicazioni i soggetti residenti nelle zone limitrofe al trattamento.

Viste le note prot.n°27432 del 06/07/2012 del A.S.L. TO5 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- sede di Chieri- nella quale sono individuati i criteri e metodi ottimali di applicazione dei prodotti, senza tuttavia impedirne l'uso; con la quale si sottolinea l'importanza dell'adozione di ordinanza per regolamentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di emanare la presente ordinanza a tutela della salute pubblica, fatto salvo di quanto previsto dalle norme precauzionali di utilizzo riportate sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari, dall'art23 del D.Lgs. n°194/95, dalla L.R n°76 del 28/12/1989 e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque e dei pozzi

Considerato che la vigente normativa non impone esplicitamente divieti d'uso in prossimità di edifici abitativi;

Considerato altresì che risulta estremamente difficoltoso stabilire dei parametri standard che possano evitare l'esposizione delle persone agli effetti tossici dei prodotti fitosanitari trascinati dalla corrente d'aria (effetto deriva) nelle vicinanze dei luoghi di applicazione poiché tale fenomeno è influenzato dalle condizioni meteorologiche, dai mezzi impiegati per l'applicazione e dal tipo di colture sottoposte a trattamento;

Rilevato, che il presente provvedimento non limita il diritto all'esecuzione delle normali pratiche agronomiche poiché non viene vietato l'uso di prodotti fitosanitari in nessuna circostanza, ma viene vietata esclusivamente l'uso di determinati metodi di applicazione sulle colture da trattare.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs 19/05/99 n. 152;

Vista la Legge 23/12/78 n.833

Visto il D.Lgs. 65/2003

Visto il D.lgs n.194 del 1995

Vista la Legge Regionale del 26/03/1990 n.13 e s.m.i

Vista la Legge Regionale del 28/12/1989 n. 76 e s.m.i

Vista la Legge Regionale del 26/10/1982 n.30

ORDINA

A tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari presenti sul territorio di adottare le seguenti cautele:

- Divieto nel raggio di 50 metri dai fabbricati civili e rurali adibiti ad abitazione e ad allevamento animali, di eseguire trattamenti su culture arboree con prodotti fitosanitari classificati dal D.Lgs.65/2003 quali molto tossici (classe I°), nocivi (classe II°) o comunque pericolosi identificati dalla croce di S. Andrea su fondo aranciato, diffusi mediante mezzi meccanici che comportino la nebulizzazione sotto forma di aerosol dei prodotti impiegati.

La distanza di cui sopra è ridotta a metri 10 per applicazioni su culture che al momento dell'applicazione non superino metri 1 di altezza.

Rientrano nei mezzi meccanici sopraindicati: macchine irroratrici a polverizzazione idraulica o centrifuga con trasporto della miscela fitoietrica attraverso l'esclusiva pressione della pompa ad azionamento meccanico; macchine irroratrici a polverizzare idraulica o pneumatica con trasporto della miscela fitoietrica tramite flusso di aria generata da ventole.

Non è da ritenersi mezzo meccanico la pompa volumetrica a pressione manuale.

- Divieto di effettuare i trattamenti in giornate ventose o piovose.
- Obbligo di apporre prima del trattamento, in posizione ben visibile ai bordi dell'apezzamento trattato, cartelli con i quali si avvisa che si intende effettuare il trattamento con prodotti fitosanitari e si avverte della pericolosità dei prodotti utilizzati e dei pericoli connessi. I cartelli dovranno essere esposti per tutto il periodo di giacenza del prodotto utilizzato.

In caso di violazione della presente ordinanza, fermo restando le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori, verrà effettuata

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- copia inviata all'ufficio competente dell' A.S.L. TO 5 di Chieri.
- il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

che, contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, e della Legge n. 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Andezeno 09/07/2012

IL SINDACO

Dott.ssa Emanuelita Nosengo

